

STATUTO DI AIC TOSCANA APS

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo settore") e successive modifiche, un'associazione di promozione sociale che assume la seguente denominazione "**AIC Associazione Italiana Celiachia Toscana - APS**", in breve denominata "**AIC TOSCANA APS**" con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

L'Associazione ha sede in Firenze, Via Vasco De Gama n. 25. La sede legale potrà essere trasferita in altra città della Toscana solo con delibera dell'Assemblea dei soci e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno della stessa città senza che ciò comporti modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e chiudere uffici periferici in altre città della Toscana.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici. L'Associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune "Associazione Italiana Celiachia" e riconosce in AIC nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni, in quanto compatibili con il suo status di associazione di promozione sociale. L'Associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari assunte nel tempo da AIC Nazionale, impegnando l'Ente ed i propri aderenti a rispettarle.

TITOLO II - FINALITÀ ED OGGETTO ASSOCIATIVO

Articolo 2 - SCOPO, FINALITÀ ED ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia, da dermatite erpetiforme (DE) o da patologie correlate al rischio glutine. Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati all'AIC Nazionale della quale l'associazione fa parte, di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni:

- assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, sull'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e sulla terapia con dieta senza glutine;

b) interventi e prestazioni sanitarie:

- prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e della DE;

c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:

- divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi ed al trattamento della celiachia e della DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE;

- diffondere la conoscenza e l'educazione sull'alimentazione senza glutine nell'ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato;

- selezionare, formare ed aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche;

- organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

- realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili e quelle dedicate alle famiglie (es: incontri di autoaiuto, corsi di cucina ecc.), atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE;

- realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC Toscana APS e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta senza glutine e sull'accesso ai diritti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche:

- promuovere iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell'importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo:

- cessione gratuita di alimenti senza glutine a celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;

- servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell'assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all'informazione sulla dieta senza glutine;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

- sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti di celiachia e DE e dell'accesso alle tutele e ai diritti;

- promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC Toscana APS, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, etc;

- raccolta di dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE;

- promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (ad esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale;

- promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III – GLI ASSOCIATI

Articolo 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro possono associarsi a condizione che il loro numero non sia superiore del 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Chi intenda divenire associato deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere e d'accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Trascorsi 60 (sessanta) giorni la domanda deve ritenersi accolta, salvo comunicazione contraria del Consiglio Direttivo. L'ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare il rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, che ai sensi dell'articolo 1 del presente statuto si riconosce in AIC nazionale, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC nazionale, quali ad esempio quelle relative al Codice Etico.

Articolo 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato cessa per recesso, morte, decadenza per morosità o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, oppure svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Contro tale delibera, l'associato può, entro 60 (sessanta) giorni, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, presentando le proprie controdeduzioni.

La deliberazione di esclusione dell'Assemblea dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 24, comma terzo, c.c., entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione.

Chi non versa la quota associativa entro l'anno solare, decade dalla qualifica di associato, automaticamente senza bisogno di alcuna deliberazione. Gli associati decaduti per morosità saranno riammessi qualora procedano al versamento della quota annuale omessa.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

In tutti i casi sopra indicati, sarà onere del Consiglio Direttivo di provvedere alla cancellazione dell'associato dal Libro degli associati.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e qualora rivestano una carica sociale decadono immediatamente ed automaticamente da tale carica.

TITOLO IV **Articolo 6 - ORGANI**

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo;
5. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 - ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa annua in corso.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega, scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà avere non più di una delega scritta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione sul sito web nonché comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, con modalità quali, a titolo esemplificativo, l'invio di lettera semplice, e-mail o invio di brochure. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o da almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri; in quest'ultimi due casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi, salvo il Presidente che viene nominato dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento sulle incompatibilità dei componenti degli organi associativi;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/10 (un decimo) dei presenti con diritto di voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'elezione delle cariche sociali si procederà di norma col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

L'Assemblea potrà tenersi anche attraverso mezzi di telecomunicazioni, secondo le modalità che saranno definite nel regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, ove previsto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- determinare l'importo delle quote associative e stabilire le differenti categorie di associati in relazione alle stesse;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- nominare, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Comitato zonale, il Comitato Scientifico, le Commissioni e/o i Comitati di lavoro;
- approvare eventuali regolamenti organizzativi degli organi associativi, con esclusione dell'Assemblea, e delle Commissioni e dei Comitati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il numero dei Consiglieri viene stabilito dall'Assemblea al momento della nomina degli stessi su proposta del Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 cod. civ. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente e i Consiglieri hanno diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All'atto dell'accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge.

Il Consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d'interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri Consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d'interessi. Al conflitto di interessi si applica l'art. 2475-ter cod. civ..

Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno due terzi dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o, per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto dallo Statuto o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade,

restando in carica per l'ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 (venti) giorni, dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente presiede altresì il Comitato zonale e il Comitato scientifico.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente, nella prima seduta utile, attribuisce tra i Componenti del Consiglio Direttivo, le funzioni di Segretario e Tesoriere.

Articolo 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è monocratico ed è eletto dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 cod. civ., deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 cod. civ..

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza esercitare però alcun diritto di voto.

Articolo 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, fatta eccezione per le ipotesi già disciplinate dagli artt. 3 e 5 dello statuto.

TITOLO V- COMITATI E COMMISSIONI

Articolo 12 - COMITATO ZONALE

È istituito in modo permanente il Comitato Zonale.

Il Comitato Zonale è composto da un massimo di 15 (quindici) membri, espressioni delle Province, di ambiti territoriali e del mondo giovanile, su definizione del Consiglio Direttivo. Ogni membro, nominato dal Consiglio Direttivo, assume la funzione di Coordinatore di zona. Quest'ultimo ha compiti di organizzazione e coordinamento di eventi o progetti sul territorio di competenza; tiene i rapporti con i volontari, con i soci, con i celiaci e con le istituzioni locali, nell'ambito dei piani di attività proposti e approvati dal Consiglio Direttivo e/o da deleghe conferite. Il Coordinatore di zona partecipa alle riunioni del Comitato zonale e, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, se da questi invitato. Il Comitato zonale è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - COMITATO SCIENTIFICO

È istituito in modo permanente il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto in numero variabile da professionisti esperti nella celiachia e dermatite erpetiforme; rappresenta il supporto medico scientifico alle decisioni del Consiglio Direttivo; organizza momenti formativi ed informativi diretti a più categorie di utenti; attiva strumenti di ricerca e momenti di scambio della conoscenza. Il Comitato Scientifico è organizzato in una assemblea costituita da tutti i professionisti esperti ed un esecutivo, composto da 5 (cinque) membri della comunità scientifica e nominati dal Consiglio Direttivo. L'esecutivo del Comitato Scientifico partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, se da questi invitato, senza diritto di voto. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo delegato scelto tra membri della comunità scientifica.

Articolo 14 - COMMISSIONI E COMITATI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni e/o i Comitati di lavoro.

La costituzione e il funzionamento delle Commissioni e dei Comitati sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Le Commissioni e i Comitati di lavoro possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni propositive e consultive.

TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Articolo 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. In presenza delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 2364 cod. civ., il termine potrà essere prolungato sino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 19 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione - comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano - superino 100.000 (centomila) euro.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'associazione - comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano - superino un milione di euro.

Articolo 20 - LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. Gli associati, previa richiesta scritta da far pervenire al Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima, possono richiedere a proprie spese copia fotostatica, o in pdf, limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Articolo 21 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 22 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 23 - SCIoglimento ED EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.